

VERBALE ASSEMBLEA DEL 29/05/2022

"ELISOCORSO BRESCIA-BRAVOSIERRA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

L'anno 2022 giorno 29 del mese di maggio alle ore 20.30 tramite le piattaforma ZOOM la dott.ssa

Giovanna Perone, dichiara valida l'assemblea in seconda convocazione.

Segretario Damiano Micheli e Presidente Giovanna Perone

Sono presenti i soci con diritto di voto:

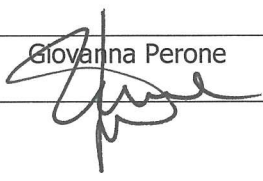
Canossi Roberto, Boni Roberta, Podda Manuela, Baruzzi Modesto, Carera Pietro,
Viadana Simona Natalia Carera, Terenghi Paola, Micheli Damiano, Antonelli Matteo;
assenti giustificati Arrigoni Giusy

1. Discussione ed approvazione modifica Statuto per trasformazione APS in ODV e modifiche richieste per iscrizione RUNTS
2. Cambio sede legale

Si nomina come Presidente Giovanna Perone e come segretario Damiano Micheli.

- 1) La Presidente ricorda che in data odierna l'Assemblea voterà il modificato statuto dell'associazione conformandolo alle previsioni del Codice del Terzo Settore.
La Presidente rende pertanto necessario procedere ad una votazione che affermi la volontà dell'Associazione di trasformarsi da APS ad ODV ai sensi del Codice del Terzo Settore con contestuale conferimento al Presidente dell'incarico di richiedere la relativa qualificazione.
La Presidente rileva infine che ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, le ODV, le APS e le ONLUS "possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludano l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Dopo ampia discussione sul nuovo statuto, la Presidente pone in approvazione il presente punto.
L'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, delibera con il voto favorevole all'unanimità di volersi qualificare come ODV ai sensi della normativa vigente in materia e di conferire mandato alla Presidente di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione ODV, avendone le caratteristiche. Si autorizza quindi il cambio nome dell'associazione da Associazione Elisoccorso Brescia - Bravo Sierra APS a Associazione Elisoccorso Brescia – Bravo Sierra O.d.v.

- 2) L'assemblea approva inoltre la proposta di variazione sede legale da quella attuale a Trav. XIV, 58 Villaggio Sereno Brescia. Il presidente viene quindi autorizzata ad effettuare la variazione presso agenzia delle Entrate di Brescia o tramite delega a studio di consulenza.

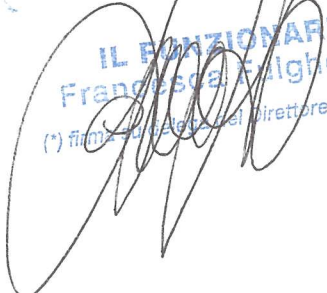
Il Presidente	Il segretario
Giovanna Perone 	Micheli Damiano 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 14/06/2022

al N. 3579 serie 3

versati € ATO ESENTE
per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)
(*) firma in delega del Direttore Provinciale




STATUTO

ASSOCIAZIONE “ELISOC CORSO BRESCIA – BRAVOSIERRA – ODV”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata “Elisoccorso Brescia – BravoSierra” – Organizzazione”, di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “BravoSierra – ODV”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli trentasei e seguenti del Codice civile, della disciplina specialistica del settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e s.m. e i.;
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) formazione universitaria e post-universitaria;
- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;
- 7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.



In particolare, l'Associazione si prefigge il miglioramento delle pratiche sanitarie tese alla salvaguardia della salute connesse al soccorso territoriale in relazione a singoli eventi e/o ad emergenze di massa e potrà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. promuovere attività formative;
- b. raccogliere dati anche mediante attività di ricerca scientifica e partecipazione o organizzazione ad o di incontri, conferenze e convegni;
- c. produrre pubblicazioni scientifiche e creare banche dati;
- d. approntare strutture logistico-operative eventualmente necessarie;
- e. compiere operazioni mobiliari ed immobiliari;
- f. raccogliere fondi da istituzioni pubbliche, private, enti del terzo settore, banche, imprese e privati;
- g. partecipare a bandi di finanziamento da enti pubblici o privati

- h. organizzare, sia in via diretta che indiretta, mostre, biblioteche e videoteche;
- i. organizzare gite e soggiorni, feste popolari, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli, gare e giochi;
- j. gestire, anche indirettamente, servizi di somministrazione di bevande e alimenti;
- k. gestire attività sportive, ivi compresa la gestione, diretta o indiretta, di impianti sportivi;
- l. organizzare e gestire spacci ed acquisti collettivi di generi vari ed alimentari;
- m. ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando anche apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 3 – AMMISSIONE

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti Soci.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro trenta giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4 – ADESIONE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il Socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.

L'adesione all'associazione comporta per il minorenni che il suo voto venga esercitato da un suo rappresentante genitoriale fino al compimento della maggiore età.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di Socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro dei Soci.

Il Socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro dei Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6 – VOLONTARI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.



ARTICOLO 8 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è composta da tutti i Soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- 
- 
- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
 - c) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
 - d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
 - g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
 - h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.



Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato dal Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due/terzi dei suoi membri.

In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni dalla pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 13 – LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.



ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15 - IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ARTICOLO 18 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;



- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 20 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 21 – BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 22 – AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;



- il Libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.



TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 – SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 26 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel già
menzionato Registro.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.